

GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ

VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA – ROTALIANA KÖNIGSBERG – PAGANELLA – TERRITORIO VAL D'ADIGE
Capofila Comunità VALLE DEI LAGHI

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018**

- ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006 -

La domanda va redatta presso l'Ufficio Istruzione della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Mons. Perli 3 – 38096 Vallelaghi (Vezzano)

**entro le ore 12.00
del 28 febbraio 2018**

l'interessato dovrà contattare l'Ufficio Istruzione al n. telefonico 0461/340172 - dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al fine di fissare un appuntamento per redigere la domanda di assegno di studio.

➤ **1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La redazione della domanda di assegno di studio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso l'Ufficio Istruzione della Comunità della Valle dei Laghi, utilizzando apposito programma informatico. Parte integrante della domanda è la Dichiarazione ICEF che deve essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

➤ **2. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da: uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la podestà dei genitori, dal tutore oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

La procedura è completamente informatizzata. Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione.

L'Ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura.

Il presente bando è disponibile presso la Comunità Valle dei Laghi – Valle di Cembra – Rotaliana Königsberg – della Paganella – Territorio Val d'Adige e consultabile sul sito istituzionale www.comunita.valledeilaghi.tn.it

➤ **3. DESTINATARI**

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, residenti nei Comuni della Gestione Associata del Servizio Istruzione delle Comunità Valle dei Laghi – Valle di Cembra – Rotaliana Königsberg – della Paganella – Territorio Val d'Adige, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione delle spese sostenute.

➤ **4. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A. essere residente nei Comuni della Comunità Valle dei Laghi – Valle di Cembra – Rotaliana Königsberg della Paganella e del Territorio Val d'Adige;
- B. avere un'età non superiore a vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il 07 giugno 2018;
- C. essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;

- D. sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E. appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nel presente bando;
- F. per i minori in affidato presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui al punto E ma una condizione economica alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00;
- G. non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.



5 SPESE AMMISSIBILI

STUDENTI AMMESSI	TIPOLOGIE DI SPESA
A. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali	Tasse iscrizione e frequenza Convitto e alloggio (1)
B. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia	Convitto e alloggio (1)
C. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2) Tasse di iscrizione e frequenza (3)
D. Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie fuori provincia	Convitto e alloggio (1) Libri di testo (2) Mensa (2) Trasporto (2)
E. Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978	Convitto e alloggio (1)

- (1) Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio devono essere valutati:
- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto.
 - l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza.
 - l'esistenza di particolari condizioni sociali o familiari.

Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità di Valle .

- (2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale. Tali spese sono comunque riconosciute:
- agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto e alloggio;
 - agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale. La spesa relativa all'acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.



6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- A. LA DICHIARAZIONE ICEF rilasciata dagli enti accreditati dalla Provincia.
(se disponibile in modalità cartacea)
- B. LA DOMANDA UNICA ANNO 2016

(se disponibile in modalità cartacea)

- C. LA SCHEDA DI VALUTAZIONE relativa all'anno scolastico 2016/2017, o il diploma di scuola secondaria di primo grado o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.
- D. LE SPESE SOSTENUTE debbono essere documentate:
- in caso di convitto: da dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;
 - in caso di appartamento: da copia del contratto di affitto, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture copia dei bonifici di pagamento;
 - da copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2017/2018 nei casi previsti dalla tabella precedente;
 - da tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2017/2018 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale);
 - da certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
 - da elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.



7. MODALITA' DI CONCESSIONE

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,3529. In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 e un minimo di 1.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato 3). In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato 3).

PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO = % DA CALCOLARE SULLA SPESA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto della franchigia pari a euro 50,00.

Il calcolo dell'assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 23, rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di euro 5.000,00, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a euro 50,00.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

LIMITI DI REDDITO E PARTIMONIO E DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE(ICEF)

- per quanto riguarda il reddito in base ai redditi 2016;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2016.

SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER MERITO SCOLASTICO:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0 sufficiente	22	7,1	35
6,1	24	7,2	36
6,2	26	7,3	36
6,3	28	7,4	37
6,4	30	7,5 buono	39
6,5 discreto	32	7,6	40
6,6	33	7,7	42
6,7	34	7,8	45
6,8	34	7,9	47
6,9	35	8,0-10 distinto/ottimo	50
7,0	35		

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

➤ **9. MODALITA' DI EROGAZIONE**

Su richiesta dell'interessato, che dovrà essere presentata al momento della raccolta della domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata. Tale importo sarà erogato entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. La residua parte del beneficio, oppure l'intero importo dell'assegno nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

➤ **10. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G. P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002. dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

➤ **11. DETRAZIONI FIGLI A CARICO**

Si fa presente che il figlio è considerato fiscalmente a carico dei genitori a patto che non sia titolare di un reddito IRPEF superiore a Euro 2.840,51. Gli assegni di studio sono considerati reddito IRPEF:

Vallelaghi, 5 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Attilio Comai